

# **FAQ ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO**

## **(art. 5, c. 2 del d. lgs. 33/2013)**

### **1. Che cos'è l'accesso civico generalizzato?**

L'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA – “Freedom of Information Act”), introdotto nell'ordinamento italiano con il d. lgs. 97/2016, è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 5 bis dello stesso decreto relativamente alla tutela di interessi pubblici e privati.

L'accesso civico generalizzato nasce allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

### **2. Chi può presentare richiesta?**

Chiunque può presentare istanza di accesso civico generalizzato, qualunque sia la propria qualità o condizione (ad es. se cittadino e/o residente) ma l'identificazione del richiedente è indispensabile ai fini della ricevibilità della richiesta. Per questo è necessario comunicare i propri dati identificativi all'Amministrazione, allegando all'istanza copia del proprio documento d'identità in corso di validità, salve le modalità di presentazione delle istanze per via telematica ai sensi dell'articolo 65, c. 1 del d. lgs. 82/2005.

### **3. E' necessario motivare la richiesta?**

No, non è necessario. L'Amministrazione non è tenuta a conoscere i motivi per i quali vengono richiesti dati e/o documenti da parte del richiedente.

### **4. Come e a chi presentare la richiesta?**

La richiesta può essere presentata per via telematica (via email o pec), per posta ordinaria o consegnata a mano presso l'accettazione corrispondenza del Consiglio regionale del Lazio. La richiesta può essere indirizzata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, alla Segreteria generale o all'Ufficio che detiene i dati (se individuato con certezza) utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale, sezione Amministrazione trasparente/Accesso civico.

### **5. Ci sono costi da sostenere?**

No, la richiesta di accesso civico è gratuita. Tuttavia è necessario rimborsare all'Amministrazione, nel caso di rilascio dei dati e dei documenti su supporti materiali (es. carta, Cd-rom, pen-drive ecc.), i costi dalla stessa sostenuti.

### **6. Cosa si può richiedere?**

In linea di principio tutti i documenti, i dati e le informazioni detenuti dall'Amministrazione, fermi restando i limiti imposti dalla tutela di interessi pubblici o privati di cui all'art. 5-bis del d. lgs. 33/2013. Il richiedente deve però identificare i dati o i documenti di suo interesse. Nel caso di domanda formulata in termini talmente vaghi da non consentire di identificare l'oggetto della richiesta (c.d. richiesta generica) o volta ad accertare il possesso di dati o documenti da parte dell'Amministrazione (c.d. richiesta esplorativa), l'Amministrazione presta assistenza al richiedente al fine di giungere ad una adeguata ridefinizione dell'oggetto della richiesta.

#### **7. Chi sono i controinteressati e come possono partecipare al procedimento?**

Sono controinteressati tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) che, anche se non espressamente indicati nei documenti oggetto di richiesta, potrebbero vedere pregiudicati gli interessi previsti dall'art. 5, c. 2 del d. lgs. 33/2013, ovvero la protezione dei dati personali, la libertà e segretezza della corrispondenza, gli interessi economici e commerciali.

Se individuati, l'amministrazione è tenuta a comunicare loro, mediante invio di raccomandata A/R o per via telematica, di aver ricevuto una richiesta di accesso civico generalizzato e deve concedergli un termine di 10 giorni per l'eventuale presentazione della loro opposizione e/o osservazioni.

#### **8. In quanto tempo e come si conclude un procedimento?**

Il procedimento di accesso generalizzato si conclude con un provvedimento espresso e motivato, da comunicare al richiedente e agli eventuali controinteressati, nel termine di trenta giorni dalla presentazione all'Amministrazione della domanda (fa fede la data di ingresso della richiesta presso l'Amministrazione o, se questa non è chiaramente determinabile, la data di protocollo). Nel caso di coinvolgimento dei controinteressati al procedimento il termine di trenta giorni è sospeso per dieci giorni (periodo necessario ad acquisire eventuali opposizioni da parte dei controinteressati).

Il provvedimento si conclude con un accoglimento, un accoglimento parziale, un differimento o un diniego.

#### **9. Se il richiedente non ottiene risposta dall'Amministrazione o è in disaccordo con l'esito del procedimento a chi può rivolgersi?**

Il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Amministrazione (RPCT) il quale, entro il termine di venti giorni dalla presentazione della richiesta di riesame, è tenuto a pronunciarsi con provvedimento motivato in merito alla stessa. Nel caso in cui il diniego, il differimento o l'accoglimento parziale sia stato motivato dall'Amministrazione per la salvaguardia degli interessi privati di cui all'art. 5-bis, c. 2, lett. a), il RPCT provvede dopo aver richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Il Garante si pronuncia entro dieci giorni. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione da parte del Responsabile è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiori ai predetti dieci giorni.

#### **10. Ci sono ulteriori strumenti di tutela?**

Per atti delle Amministrazioni regionali Regioni o degli enti locali il richiedente può altresì presentare ricorso al Difensore civico regionale entro il termine di 30 giorni dalla decisione di prima istanza, informandone anche l'Amministrazione. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se questi ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'Amministrazione. L'accesso è consentito se l'amministrazione non conferma il diniego o l'accesso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico. Nel caso in cui il diniego, il differimento o l'accoglimento parziale sia stato motivato dall'Amministrazione per la salvaguardia degli interessi privati di cui all'art. 5-bis, c. 2, lett. a), il Difensore civico provvede dopo aver richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Il Garante si pronuncia entro dieci giorni. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiori ai predetti dieci giorni.

In ogni caso, a fronte della decisione dell'Amministrazione, del RPCT o del Difensore civico, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR), ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo (d. lgs. 104/2010).